

Fallimenti fraudolenti e segnalazioni alla magistratura da parte dell'ufficio fallimenti

Risposta del 14 marzo 2019 all'interpellanza presentata 21 febbraio 2019 da Giacomo Garzoli

L'interpellante si rimette al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - In riferimento all'interpellanza di Giacomo Garzoli del 21 febbraio scorso, il cui scopo «è *quello di contribuire a garantire il buon funzionamento dell'intero settore*» esecutivo e fallimentare «*quale condizione quadro fondamentale del contesto economico del nostro Cantone*», rispondo come segue.

Il Consiglio di Stato intende innanzitutto rassicurare il deputato e il Parlamento condividendo pienamente le preoccupazioni relative all'incremento del numero dei fallimenti aperti e delle liquidazioni registrati nel nostro Cantone. Si precisa tuttavia che in questo periodo si assiste a un incremento generalizzato di procedure fallimentari di varie tipologie: fallimenti privati, liquidazioni su istanza dell'Ufficio del registro di commercio, secondo le prescrizioni applicabili al fallimento a causa di lacune organizzative, e anche liquidazioni di successioni relitte. Va sottolineato che tutto ciò dimostra forse un peggioramento generale del tessuto socioeconomico, ma non ancora il diffondersi di una criminalità fatta per mestiere.

Questa preoccupante evoluzione ha richiesto in primo luogo al Dipartimento delle istituzioni, e per esso alla Divisione della giustizia, un intervento attivo e immediato tramite l'attribuzione di maggiori risorse all'Ufficio dei fallimenti (proprio per far fronte a questo problema) e la creazione della nuova funzione del perito contabile in ambito fallimentare, attualmente nella fase finale di selezione. Questa nuova figura, guardata con interesse anche da altri Cantoni, si occuperà di predisporre segnalazioni o denunce all'attenzione del Ministero pubblico, curandone anche il prosieguo delle pratiche.

Conviene tuttavia osservare che l'art. 260 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) obbliga l'Ufficio dei fallimenti a cedere ai creditori quelle pretese a cui la massa fallimentare ha rinunciato. Tali pretese vanno intese in senso onnicomprensivo, ovvero tutte le pretese di cui la massa è titolare e che comprendono non esaustivamente il diritto di agire in responsabilità civile e penale nei confronti degli organi della fallita, i crediti che la massa per vari motivi non è riuscita a incassare e le azioni revocatorie. Praticamente, per ogni procedura fallimentare aperta tali cessioni sono un passo obbligato. I creditori vengono pertanto coinvolti in duplice maniera: innanzitutto hanno la possibilità di esprimersi ed esimere l'Ufficio dei fallimenti dal proseguire con azioni di qualsivoglia genere; inoltre conservano la facoltà di richiedere la cessione di tali pretese in modo da agire a titolo personale, anche soprattutto in ambito penale, traendone peraltro vantaggi.

Quanto sopra esposto non esime certamente l'Ufficio dei fallimenti, nel limite del possibile, dal segnalare i casi in cui è possibile appurare un agire doloso con rilevanza penale. Resta tuttavia indispensabile rimarcare che il legislatore federale ha inteso introdurre la norma di cui all'art. 260 LEF (tra l'altro) per consentire ai creditori di farsi parte diligente in prima persona, ciò che di fatto – con le dovute e puntuali eccezioni – non avviene. Tale inazione è imputabile sia ai creditori privati sia a quelli istituzionali.

Grazie alla nuova figura del perito sarà dunque possibile per l'Ufficio dei fallimenti approfondire gli incarti anche per accrescere l'efficacia dello Stato. In questo contesto la

lotta al fenomeno va affrontata non solo dall'Ufficio dei fallimenti e dal Ministero pubblico, ma anche attraverso la collaborazione più estesa tra questi due Uffici e l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, le Commissioni paritetiche dell'edilizia, l'Ispettorato del lavoro e le assicurazioni sociali.

Va infine specificato che l'Ufficio dei fallimenti prima della segnalazione della cessione dei diritti a terzi interviene in maniera puntuale nei confronti della persona fallita o di terzi. Le medesime considerazioni valgono anche per l'autorità fiscale, che in veste di rappresentante dello Stato si riserva la facoltà di domandare in cessione i diritti, promuovere quindi un'azione civile o effettuare una segnalazione al Ministero pubblico tutelando gli interessi dello Stato quale creditore. Su questo tema richiamo anche la risposta all'interrogazione¹ presentata nel 2012 da Paolo Pagnamenta per il gruppo PLR. Fatta questa necessaria premessa, rispondo come segue ai quesiti posti.

1. Quante segnalazioni alla Magistratura sono state effettuate dall'Ufficio fallimenti nel periodo che corre dal 2014 al momento delle dimissioni dell'ufficiale succitato (inizio 2018)?

2. Da chi sono state effettuate?

Nel periodo indicato, quindi sull'arco di tre anni circa, le segnalazioni al Ministero pubblico da parte dell'Ufficio dei fallimenti sono state 27. Fino a fine 2014 o inizio 2015 il supplente ufficiale dell'Ufficio dei fallimenti con sede a Lugano-Viganello, giurista di formazione, si occupava di redigere le segnalazioni per conto del proprio ufficio. Dall'inizio del 2015 si è deciso di conferire tale incombenza per tutto il Cantone Ticino all'allora ufficiale del Sopraceneri, giurista di formazione. Le attività si sono quindi concentrate in un'unica figura, grazie all'accordo tra la sede di Lugano e quella di Locarno. In tale contesto va rammentato che i creditori medesimi inoltrano le loro segnalazioni o denunce in seguito alla cessione dei diritti ai sensi dell'art. 260 LEF oppure il Ministero pubblico interviene d'ufficio nei casi più gravi.

3. Quante segnalazioni sono state effettuate, e quando, dall'Ufficio fallimenti alla Magistratura nel periodo che corre dalle dimissioni dell'ufficiale succitato sino ad oggi?

Sono tuttora pendenti tre procedure fallimentari presso il Ministero pubblico aperte d'ufficio dal procuratore pubblico con la collaborazione diretta dell'Ufficio dei fallimenti del Sottoceneri.

GARZOLI G. - Sono soddisfatto di avere ottenuto le informazioni richieste.

Credo però che né il Parlamento né il sottoscritto e nemmeno il Consigliere di Stato possano ritenersi soddisfatti dello stato attuale dell'arte. Appare evidente che le segnalazioni che avvenivano prima della partenza del funzionario in questione, pur non essendo numerosissime, erano comunque più frequenti rispetto a quelle attuali. A mio parere, in Ticino siamo confrontati a una situazione nell'ambito dei fallimenti fraudolenti a cui occorre porre immediato rimedio, se non ci si vuole ritrovare tra qualche anno con un settore completamente allo sbando. Il fenomeno deve essere compreso e affrontato seriamente per garantire correttezza, trasparenza e lealtà nell'economia del nostro Cantone.

¹ [Interrogazione n. 307.12](#): *Fallimenti disastrosi, vogliamo tutelare il Ticino e le aziende oneste?*, Paolo Pagnamenta per il gruppo PLR, 18.12.2012.

Non credo che si possa prendere in considerazione l'art. 260 LEF come una soluzione al problema. Il compito di segnalare le irregolarità nell'ambito dei fallimenti fraudolenti non può essere affidato esclusivamente ai privati e quindi ai creditori. Occorre che l'autorità dia un segnale e auspicio pertanto che ci si concentri su questo aspetto. Abbiamo approvato un messaggio e si andrà in questa direzione, ma occorre assolutamente concentrarsi sul problema affinché le segnalazioni dell'autorità diventino un deterrente contro le attività fraudolente. Il Consigliere di Stato afferma che non siamo ancora di fronte a situazioni in cui le attività fraudolente sono diventate un mestiere. A mio avviso, in certi settori e per talune situazioni purtroppo siamo ben vicini a questa realtà. Occorre assolutamente evitarlo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Non posso che ribadire quanto già detto e condividere l'auspicio del deputato Garzoli e del Parlamento e cioè che contro queste evenienze deve esistere una rete ben funzionante. A tal fine appaiono importanti le segnalazioni delle Commissioni paritetiche, che compiono verifiche nelle aziende e che intuiscono per tempo se qualcosa non sta andando per il verso giusto. I creditori inoltre possono farsi parte attiva, anche se sono ben coscienti che l'applicazione dell'art. 260 LEF non è per tutti. La figura del perito contabile, che stiamo selezionando (e che potrebbe essere proprio qualcuno che proviene dal settore inquirente), aumenterà e rafforzerà la collaborazione necessaria tra l'Ufficio dei fallimenti e il Ministero pubblico. Sarebbe infatti un peccato se alcune segnalazioni rimanessero ferme perché il Ministero pubblico non ha il tempo per affrontarle. L'obiettivo è di preparare segnalazioni già sufficientemente costruite per agevolare l'avvio di una procedura penale da parte del Ministero pubblico.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.